

Comune di Sacrofano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2018

Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Incentivi per funzioni tecniche".

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura quando l'importo è entro la soglia comunitaria. Quando l'importo è al di sopra della soglia comunitaria, salvo quanto disposto nei successivi commi 14 – 15- e 16, il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al **1,25%** complessivo dell'importo posto a base di gara
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del fondo incentivante e del fondo per l'innovazione. L'importo a base d'asta è quello riportato nei quadri economici del progetto esecutivo approvato eventualmente aggiornato in corso d'opera con Varianti regolarmente approvate.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
VERIFICA PROGETTI	15	Attività di verifica progetto	10
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
FASE ESECUTIVA	25	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	15
		Collaudo Statico	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RUP	30	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici.)	30
Collaboratori	10	Collaboratori tecnici che pur non firmando la verifica preventiva, verificano dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici	10

Personale amministrativo-contabile	5	Personale, diverso da quello tecnico, che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del RUP	5
Totali	100		100
NB: nel caso nel singolo procedimento non siano previsti collaboratori e/o personale amministrativo-contabile, le quote rispettivamente previste per tali figure, del 10% e del 5%, vengono ripartite tra le altre figure del gruppo di lavoro.			

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara, rapporti con la S.U.A. e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	25	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	20
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	RUP e suoi supporti	30
Collaboratori	10	Collaboratori tecnici che pur non firmando la verifica preventiva, verificano dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici	10
Personale amministrativo-contabile	5	Personale diverso da quello tecnico che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del RUP	5
Totali	100		100
NB: nel caso nel singolo procedimento non siano previsti collaboratori e/o personale amministrativo-contabile le quote rispettivamente previste per tali figure, del 10% e del 5%, vengano ripartite tra le altre figure del gruppo di lavoro.			

- 6 I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 7 Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
- 8 I collaboratori tecnici sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 9 Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, adempimenti PTPC e PTTI, i collaboratori amministrativi ecc.

- 10 Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente diminuzione del compenso al personale interno.
- 11 Se viene nominato un supporto al RUP, la quota destinata al RUP viene ridotta almeno del 50%.
- 12 Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima oppure prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
- 13 Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 5 per lo svolgimento della Fase di Gara.
- 14 Nei casi di affidamento del lavoro, servizio o fornitura in cui si avvalga della centrale unica di committenza (c.u.a.) o stazione unica appaltante (s.u.a.) viene riconosciuta, alla c.u.a. alla s.u.a., una quota dei fondi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 stabilita in base alle relative convenzioni con cui vengono istituite le c.u.a. .
- 15 Per gli appalti sopra soglia comunitaria nei quali si faccia ricorso alla c.u.a. o alla s.u.a., se le medesime prevedano una percentuale dell'importo a base di gara da destinare alla costituzione dei fondi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 superiore a quella prevista da questa amministrazione, la percentuale stessa viene elevata alla percentuale prevista dalla c.u.a. o s.u.a. .
- 16 Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 2 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
- 17 Le spese per la pubblicazione del bando/avviso della procedura o per la spedizione della corrispondenza relativa alla procedura stessa o altre spese sostenute dalla S.U.A. o direttamente dal Comune per finalità diverse dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non gravano sul fondo incentivante e sul fondo per l'innovazione costituiti ai sensi dell'art. 113 medesimo.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. I fondi per l'innovazione relativi a più procedure di lavori, servizi e forniture, come sopra determinati, possono essere accantonati su apposito capitolo di bilancio ed è assoggettati ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo incentivante, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto o concessione di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso totalmente o parzialmente dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Servizio nomina il Responsabile Unico del Procedimento e individua la quota di incentivo a questi spettante in base alle norme del presente regolamento. Per il restante personale appartenente al gruppo di lavoro, la costituzione del gruppo stesso e la distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento ed adottata dal Responsabile del Servizio.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente/responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del secondo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale:

ATTIVITA' ESPLETATE E LIQUIDATE	EROGAZIONE IN BUSTA PAGA
Gen – Feb – Mar – Apr	MAGGIO
Mag – Giu – Lug - Ago	SETTEMBRE
Set – Ott – Nov - Dic	GENNAIO

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo previsto ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La coresponsabilità del RUP è sempre presunta, salvo prova contraria debitamente documentata e motivata.
5. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo, purché tale penale sia stata applicata.

6) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ART. 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, previsti nel quadro economico dell'intervento a cui si riferiscono oppure stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Possono chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) I dipendenti interessati alla ripartizione;
 - c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia anche sopravvenute.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale.